

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COUNSELING EDUCATIVO/ABILITATIVO A FAVORE DI SOGGETTI CON AUTISMO E DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO" DI CUI ALLA DGR 63/2013 e s.m.i.

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano - di seguito ATS Milano - con sede legale in Milano, Corso Italia n. 52, C. F. e Partita Iva 09320520969, nella persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi nato a Milano il 17/07/1964, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ATS

E

il soggetto erogatore Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS (di seguito Soggetto Erogatore), con sede legale nel Comune di Cesano Boscone in Piazza Monsignor Moneta n.1, Codice Fiscale 03034530158 e Partita Iva 00795470152, nella persona di Marco Bove nato a Milano il 12/2/1960 in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale per la sperimentazione denominata "Counseling educativo/abilitativo a favore di soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo" con sede in:

- Cesano Boscone in Piazza Monsignor Moneta n. 1,
- Rho Via Cadorna n.61/C,

PREMESSO CHE

- con DGR n. 63 del 24.05.2013 si è prevista l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche del welfare e definito le aree di intervento sperimentale sulle quali intervenire in ogni singolo territorio, nonché le modalità per la presentazione delle proposte di sperimentazione;

- con nota prot. n. G1.2013.0015372 del 15.11.2013, in attuazione alla DGR n. 63/2013, Regione Lombardia ha autorizzato la realizzazione del progetto dal titolo: "Centro di Counseling educativo/abilitativo a favore di soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo e potenziamento rete residenziale per la residenzialità per la disabilità", quale progettualità coerente a quanto previsto dalla DGR n. 37 del 16.04.2013 "Preso d'atto della comunicazione del presidente Maroni avente ad oggetto: "Prime linee programmatiche per la redazione del programma regionale di sviluppo della X legislatura in ambito sociale e socio- sanitario e determinazioni conseguenti alle DDGGR n.4574 del 19.12.2012, 4672 del 9.1.2013, n. 4696 del 16.1.2013, n. 4756 del 23.1.2013 e n. 4757 del 23.1.2013", in accordo, sulla base dei diversi contesti territoriali, con la con la DGFVSS;

- con nota G1.2015.0007571 del 22.06.2015 Regione Lombardia ha autorizzato:

- la prosecuzione della componente progettuale ad oggetto "Counseling educativo abilitativo a favore dei soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo" fino al 30.09.2015 "in considerazione della valenza delle attività svolte nei confronti dei minori presi in carico, della similarità delle attività con quelle di case management realizzate con DGR 392/2013 nonché di quanto previsto dalla DGR 3363/2015 che ha differito la sistematizzazione delle attività innovative ex DGR 392/2013 al mese di settembre 2015";
- la copertura dei costi per la prosecuzione fino al 30.09.2015 attraverso l'utilizzo delle risorse già nelle disponibilità del bilancio aziendale, nell'ambito delle economie relative alle risorse assegnate per l'attuazione della DGR n. 392/2013;

- con deliberazione n. 405 del 23.06.2015 l'ex ASL Milano 1 ha recepito ed attuato quanto declinato nel precedente punto;

- con DGR n. 5545 del 02.08.2016 Regione Lombardia ha dato avvio alla prosecuzione della progettualità "Counseling educativo abilitativo a favore dei soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo";

- che i successivi provvedimenti annuali di regolazione del Servizio Sociosanitario Regionale hanno disposto la prosecuzione delle predette attività sperimentali;

- la DGR XI/6003 del 21/02/2022 "Integrazioni alla DGR XI/5791 del 21/12/2021. Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 Annualità 2021 esercizio 2022", nella quale il Counseling educativo/abilitativo a favore di soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo, attivo presso l'ATS Città Metropolitana di Milano, viene assimilato alla Sperimentazione Riabilitazione Minori Disabili ex DGR 3239/2012;

- la DGR XI/7758 del 28.12.2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" ha definito la prosecuzione delle sperimentazioni sociosanitarie in area disabilità per l'anno 2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'implementazione della componente progettuale "Counseling educativo/abilitativo", presentata dalla ex ASL Milano 1 nell'ambito della DGR n. 63/2013 in continuità con quanto già previsto nella deliberazione ex ASL

Milano 1 n. 405 del 23.06.2015, con le modifiche previste dalla DGR n. 5545/2016, poi successivamente prorogate con i provvedimenti annuali di regolazione del Servizio Sociosanitario Regionale, compresa la DGR n. 7758 del 28/12/2023.

Il progetto di "Counseling educativo/abilitativo" prevede la realizzazione di percorsi personalizzati a favore di soggetti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo e relative famiglie secondo il modello operativo descritto nell'allegato A;

Il Soggetto Erogatore garantisce l'erogazione delle prestazioni sopra specificate in favore dei Soggetti Beneficiari mediante l'impiego di proprio personale e proprie attrezzature.

Art. 2 - Soggetti Beneficiari

I Beneficiari delle prestazioni sono da individuarsi in cittadini residenti nel territorio della ATS Città Metropolitana di Milano, in possesso di diagnosi di disturbo pervasivo dello sviluppo e dello spettro autistico certificata da ente pubblico e/o privato accreditato e relative famiglie che si rivolgeranno spontaneamente al Soggetto Erogatore.

Art. 3 - Obblighi dell'Ente

Il Soggetto Erogatore nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, si impegna altresì a:

- prestare la propria attività solo ed esclusivamente a fronte della richiesta/scelta da parte dei Soggetti Beneficiari e/o dell'eventuale invio da parte di altri servizi (UONPIA, Consultori familiari, Scuole, Enti Locali ed altri enti del servizio socio sanitario pubblico e/o privato accreditato e non);
- collaborare con ATS Città Metropolitana di Milano, che seguirà lo sviluppo

delle varie fasi del progetto fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari;

- rendicontare in termini quantitativi e qualitativi l'attività effettuata con cadenza mensile, secondo modalità ed evidenze che saranno comunicate dalla ATS Città Metropolitana di Milano e specificate al successivo art. 4;

- comunicare eventuali variazioni motivate del progetto che in ogni caso devono essere coerenti con la sperimentazione prevista nel documento Allegato A e non comportare oneri aggiuntivi rispetto al budget massimo previsto di cui all'articolo 6, alla ATS Città Metropolitana di Milano cui compete l'approvazione dell'eventuale rimodulazione progettuale;

- comunicare tempestivamente alla ATS Città Metropolitana di Milano l'eventuale cessazione dell'attività, con preavviso di almeno n. 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni all'utenza in carico per tale periodo;

- consentire alla ATS Città Metropolitana di Milano di svolgere l'attività di controllo rispetto al progetto, attività che potrà essere svolta anche mediante sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato dalla stessa ATS;

- non richiedere all'utente alcun corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento della presente convenzione;

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra può costituire motivo di sospensione del pagamento del corrispettivo da parte dell'ATS Città Metropolitana di Milano.

Art. 4 - Debito informativo

Il Soggetto Erogatore è tenuto alla rendicontazione quantitativa, economica

e qualitativa dell'attività effettuata con cadenze, modalità ed evidenze documentali stabilite dalla Direzione Generale competente e dalla ATS Città Metropolitana di Milano stessa, per la rendicontazione dei progetti;

Art. 5 - Referenti del progetto

L'ATS Città Metropolitana di Milano individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione Cinzia Stellato Direttore FF SC Percorsi Integrati per la Cronicità a cui l'Ente si rivolgerà per eventuali problemi di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Per i rapporti con ATS di Milano, tramite gli uffici competenti indicati nel presente atto, l'Ente Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS individua - quale referente - Paola Ferrazzi

Art. 6 - Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

L'ATS Città Metropolitana di Milano si impegna a remunerare al Soggetto Erogatore le prestazioni erogate in favore dei Soggetti Beneficiari (come individuati al precedente art.2) previste nell'allegato A, con le modalità ed i tempi indicati nello stesso.

Il budget assegnato al Soggetto Erogatore per l'anno 2023 è pari a € 328.000.

L'ATS provvederà ad erogare mensilmente a Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS la remunerazione prevista dalla progettualità per l'attività svolta, entro 60 gg. dal ricevimento della documentazione contabile, previa verifica positiva delle prestazioni erogate e rendicontate nell'ambito del debito informativo da svolgersi a cura del referente ATS del progetto.

In ogni caso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS è tenuta al rimborso alla ATS Città Metropolitana di Milano di somme dalla stessa pagate e rivelatesi a seguito di controlli in itinere o in sede di rendiconto non dovute o dovute solo

in parte per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente per carenza di documentazione probatoria.

Le parti danno altresì atto che l'invio della rendicontazione mensile costituisce condizione necessaria per la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo.

Entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della rendicontazione, l'ATS potrà chiedere al Soggetto Erogatore eventuali chiarimenti in merito al rendiconto inviato. Il Soggetto Erogatore, dovrà fornire l'eventuale documentazione richiesta dall'ATS entro i 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta.

L'ATS esercita le funzioni di vigilanza e di controllo di appropriatezza delle prestazioni, in coerenza con quanto stabilito dalle DDGGR n. 2672 del 16.12.2019, n. 4773 del 26.05.2021, n. 6387 del 16.05.2022 e n. 7758 del 28.12.2022.

Art. 7 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa

La Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS solleva ATS Città Metropolitana di Milano da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione della presente convenzione e nello svolgimento del progetto.

Art. 8 - Durata

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01/2023 – 31/12/2023) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (01/01 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno

precedente.

Si rinvia al successivo art. 10 per le ipotesi di risoluzione e di recesso prima della scadenza naturale del termine.

In caso di cessazione dell'attività, corre l'obbligo per il Soggetto Erogatore di darne comunicazione all'ATS con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare gli assistiti.

Art. 9 - Modifiche alla convenzione

Qualsiasi modifica che le parti converranno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 10 - Recesso e risoluzione

Nel caso in cui una delle parti intendesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale del termine, potrà procedere al recesso comunicandolo con PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire all'altro contraente almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.

ATS Città Metropolitana di Milano, inoltre, potrà procedere alla risoluzione della convenzione qualora, su indicazione motivata del Referente, inoltrata per iscritto al Direttore competente, si giudicasse inadeguato l'apporto fornito dall'altro contraente rispetto agli adempimenti di cui al precedente art. 3, ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di diffida formale.

Il Soggetto Erogatore accetta senza riserva alcuna la risoluzione della convenzione disposta da ATS Città Metropolitana di Milano, secondo i termini previsti dal precedente capoverso.

La presente convenzione è altresì risolta immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento, se posseduto.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Milano.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 l'ATS Città Metropolitana di Milano e l'Ente Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal Reg. UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dalla presente convenzione osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dalla presente convenzione e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità a riguardo, affinché ogni dato personale,

informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto della presente convenzione;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotate di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati per segnalare tempestivamente violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS inoltre:

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le

finalità oggetto della presente convenzione, anche per conto di ATS;

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto della presente convenzione, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO – art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 13 - Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata, per effetto di sopravvenute indicazioni regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente (*).

Per l'ATS della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale

Walter Bergamaschi

Per l'Ente Erogatore

Il Legale Rappresentante

Marco Bove

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii